**BANDO GENERALE** finalizzato alla formazione e all'aggiornamento della graduatoria permanente degli aventi titolo all'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.), destinati all'assistenza abitativa che si renderanno disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Bracciano.

#### La Responsabile del settore competente:

- Vista la Legge della Regione Lazio n. 12 del 06.08.1999;
- Visto il Regolamento della Regione Lazio per l'assegnazione e gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) del 20.09.2000 come modificato con successivi regolamenti regionali e, da ultimo con il regolamento n. 10 del 09.03.2018;
- Visto il Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 09.05.2025;

#### RENDE NOTO CHE

è indetto un bando pubblico per la formazione della graduatoria permanente degli aventi diritto all'assegnazione di alloggi ERP che si rendano disponibili nel territorio del Comune di Bracciano;

le domande possono essere presentate al Comune a partire dalla data di pubblicazione del presente Bando Pubblico.

### 1. ENTE CHE BANDISCE

Comune di Bracciano - Piazza IV Novembre n. 6, 00062 Bracciano (RM)

Sito internet: www.comune.bracciano.rm.it

Email: <u>bracciano.protocollo@pec.it</u>

Settore competente: Area Economico Finanziaria e Risorse Tributarie.

#### 2. REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione al concorso i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- A) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea o di altro stato non aderente all'Unione europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante ed iscritto nelle liste di collocamento od esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- B) residenza anagrafica nel comune di Bracciano ovvero, per i non residenti, attività lavorativa esclusiva o principale nel territorio del Comune di Bracciano. I lavoratori emigrati all'estero potranno partecipare per un solo Comune, da indicare mediante dichiarazione raccolta da una Rappresentanza Consolare che rilascerà apposito certificato da allegare, a pena di inammissibilità, alla domanda di concorso;
- C) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel Comune di Bracciano e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite definito nel regolamento di cui all'articolo 21 del Regolamento Regionale n.2/2000 e successive modificazioni;
- D) assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità;

- E) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa;
- F) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa stabilito dalla Regione e vigente al momento della pubblicazione del presente Bando di concorso.
- G) Non aver abusivamente occupato un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

I requisiti previsti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere C - D - F e G anche dagli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del presente bando di concorso e debbono permanere sia al momento dell'assegnazione che durante il rapporto locativo.

Il requisito di cui alla lettera E deve permanere alla data di assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.

Ai fini del presente bando si intende per nucleo familiare, la famiglia costituita da una persona sola ovvero da coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del Bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

La convivenza ovvero l'unione civile dovranno risultare da formale attestazione di convivenza di fatto o da certificato di unione civile rilasciati dall'ufficio anagrafe.

Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del Bando di concorso.

È consentita la partecipazione al concorso per l'assegnazione di alloggi autonomamente rispetto al nucleo familiare di cui fanno parte anche ai figli coniugati, ai nubendi che, alla data di pubblicazione del bando concorso, abbiano effettuato le pubblicazioni del matrimonio e lo contraggano prima dell'assegnazione dell'alloggio e alle persone sole con almeno un figlio a carico.

In attuazione delle previsioni di cui all'articolo 10, comma 2, lettera r), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 'Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio', ai fini del possesso del requisito di cui alla lettera c) non si considerano i diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli se quest'ultima è assegnata, in sede di separazione personale o divorzio, al coniuge o comunque non è nella disponibilità del richiedente.

## 3. CONDIZIONI DI PRIORITA' NELL' ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Per l'inserimento in graduatoria o per l'aggiornamento della posizione sarà attribuito ai richiedenti un punteggio per le seguenti condizioni di priorità:

	CONDIZIONE	PUNTI	
A)	Richiedenti senza fissa dimora nel senso di senza tetto, cioè persone senza un	12	
	domicilio fisso, che vivono in strada o in sistemazioni di fortuna e che a volte		
	ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna, nonché coloro che		
	dimorino con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o		
	comunque in altre idonee strutture procurate a titolo provvisorio da organi, enti e		

		AII. I
	associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate preposti all'assistenza	
70)	pubblica.	
B)	Richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio:  1. a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità emessi da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente bando ovvero dalla data di pubblicazione dell'ultima graduatoria semestrale	12
	2. a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto il cui termine per il rilascio fissato dal Giudice non sia scaduto	6
	3. a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto il cui termine per il rilascio fissato dal Giudice sia scaduto	8
C)	Richiedenti che abbiano abbandonato l'alloggio e per i quali sussistano accertate condizioni di precarietà abitativa:	
	1. a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del presente bando ovvero dalla data di pubblicazione dell'ultima graduatoria semestrale	12
	2. a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del presente bando ovvero dalla data di pubblicazione dell'ultima graduatoria semestrale	12
	3. a seguito di collocamento a riposo in caso di occupazione di alloggio di servizio, a patto che il rapporto di lavoro non sia cessato per colpa o inadempimento del richiedente.	6
D)	Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che presenta affollamento. Si ha affollamento quando il rapporto vano/abitante è di 1 a 2; il numero dei vani si determina dividendo la superficie residenziale utile per 14 mq, al netto del 20% della superficie per aree accessorie e di servizio	4
E)	Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio il cui stato di conservazione e di manutenzione, come certificato dall'ente competente, risulti scadente oppure mediocre	6
F)	Richiedenti che, alla data di presentazione della domanda, abitino con il proprio nucleo familiare in un alloggio il cui canone, come risulta da contratto di locazione registrato ed esclusi gli oneri accessori, incida sul reddito annuo complessivo del	
	nucleo familiare:	8
	1. Per oltre 1/3	6
	2. Per oltre 1/5 3. Per oltre 1/6	4
G)	Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o con altri nuclei familiari e che dimostrino di non disporre di altra soluzione abitativa	8
H)	Richiedenti il cui reddito complessivo annuo, desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi, risulti non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS, come stabilito annualmente dall'istituto stesso con apposita circolare.	8
I)	Richiedenti il cui reddito complessivo annuo derivi per almeno il 90% da rapporto di lavoro dipendente o pensione	4
L	Richiedenti facenti parte di:	
	1. Nuclei familiari composti da persone che abbiano superato i 65 anni di età alla data di pubblicazione del presente bando ovvero dalla data di pubblicazione dell'ultima graduatoria semestrale. Di tali nuclei possono fare parte anche non ultrasessantacinquenni qualora siano totalmente inabili al lavoro o minori di età, a condizione che siano a carico del richiedente;	20
	<ol> <li>Nuclei familiari che si siano costituiti da non oltre tre anni alla data di presentazione della domanda o la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data (salvo revoca dell'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto) e in cui</li> </ol>	12

	nessuno dei due componenti la coppia abbia superato, alla data di	
	presentazione della domanda, i 35 anni di età	
3.	Nuclei familiari formati da persone sole con almeno un figlio convivente a carico	8
4.	Nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se minori, conviventi o comunque a totale carico del richiedente, presentino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore al 66% (2/3), certificata ai sensi della normativa vigente	12
5.	Nuclei familiari composti da profughi cittadini italiani	8
6.	Nuclei familiari con un numero di figli superiore a due	6
7.	Nuclei familiari composti da un solo individuo maggiore di età	6

Le condizioni di cui alle lettere A, B e C non sono cumulabili tra loro né con le condizioni D e F; le condizioni di cui alle lettere H ed I non sono cumulabili tra loro. Ove il richiedente abbia dichiarato di trovarsi in condizioni non cumulabili, si attribuirà la condizione che dà luogo al punteggio più alto.

A parità di punteggio, per stabilire l'ordine di collocazione nella graduatoria, si fa riferimento alla sommatoria dei punti, espressi in centesimi, attribuibili in relazione alle eventuali altre condizioni dichiarate dai richiedenti.

Fra quelli ancora a parità di punteggio, l'ordine di collocazione è determinato dalla anzianità di presentazione della domanda.

## 4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DI AGGIORNAMENTO

La domanda di inserimento in graduatoria deve essere redatta sul modello predisposto dal Comune di Bracciano, che può essere ritirato presso l'Ufficio Relazioni col Pubblico oppure scaricato dal sito istituzionale del Comune e debitamente sottoscritta dal richiedente.

## Le domande che non siano sottoscritte verranno escluse. Alla domanda deve essere allegato il documento di identità del richiedente.

La domanda può essere presentata con una delle seguenti modalità:

- presentata a mano all'ufficio Protocollo del Comune in piazza IV Novembre n. 6;
- spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di Bracciano Area Patrimonio, Piazza IV Novembre n. 6 00062 Bracciano (RM);
- spedita mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo bracciano.protocollo@pec.it.

### Non può essere presentata più di una domanda per ciascun nucleo familiare.

### 4.1 Documenti da allegare alla domanda a pena di esclusione

	CONDIZIONE DA DIMOSTRARE	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
1	Reddito	Documentazione indicante il reddito
		complessivo annuo di tutti i componenti del
		nucleo familiare del richiedente (Modello Redditi
		o Modello CUD o Modello 730 o Modello
		Unico oppure, in mancanza, attestazione
		I.S.E.E. ordinaria).
2	Richiedente non residente nel Comune di	Per i lavoratori dipendenti: attestazione rilasciata
	Bracciano ma che vi svolge la propria attività	dal datore di lavoro. Per i lavoratori autonomi:
	lavorativa esclusiva o principale	autocertificazione che attesti l'iscrizione al

		Registro delle Imprese redatta ai sensi del DPR 445/2000
3	Cittadini di stati non facenti parte dell'Unione	Europea Permesso di soggiorno UE per
	Europea	soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di
		Soggiorno)
4	Richiedente cittadino italiano emigrato all'estero	autocertificazione del richiedente, da redigere
		secondo il DPR 445/2000, che attesti che egli
		intende rientrare in Italia per stabilire la propria
		residenza nel Comune di Bracciano.

## 4.2 Documenti da allegare alla domanda a pena di non attribuzione del punteggio

	CONDIZIONE DA DIMOSTRARE	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
A)	Richiedenti senza fissa dimora	Dichiarazione di organi, enti e associazioni attestante il ricovero del richiedente in situazione di emergenza
B)	Richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio: 1. a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità 2.a seguito di ordinanza. Sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto il cui termine non sia scaduto 3.a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o	Copia dell'ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente  Copia del provvedimento giudiziario esecutivo di sfratto
	verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto il cui termine sia scaduto	Copia del provvedimento giudiziario esecutivo
C)	Richiedenti che abbiano abbandonato l'alloggio e per i quali sussistano accertate condizioni di precarietà abitativa:  1.a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità ()	Copia dell'ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente
	2.a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto già eseguiti ()	Copia del provvedimento giudiziario esecutivo di sfratto
	3.a seguito di collocamento a riposo in caso di occupazione di alloggio di servizio ()	Copia del provvedimento giudiziario esecutivo di sfratto
D)	Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che presenta affollamento	Certificato rilasciato dal Comune di Bracciano
E)	Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio il cui stato di conservazione e di manutenzione risulti scadente oppure mediocre	Certificato rilasciato dalla ASL o dal Comune o asseverazione rilasciata da tecnico abilitato
F)	Richiedenti che, alla data di presentazione della domanda abitino con il proprio nucleo familiare in un alloggio il cui canone incida sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare per una percentuale superiore ad 1/6	Copia del contratto di locazione debitamente registrato
G)	Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o con altri nuclei familiari	Autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/2000
H)	Richiedenti il cui reddito complessivo annuo, desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi, risulti	Dichiarazione dei redditi riferita all'anno precedente. In mancanza, autocertificazione

		All.1
	non superiore all'importo di una pensione minima	attestante il fatto di non essere soggetti alla
	INPS	presentazione di tale dichiarazione.
I)	Richiedenti il cui reddito complessivo annuo	Dichiarazione dei redditi riferita all'anno
	derivi per almeno il 90% da rapporto di lavoro	precedente. In mancanza, autocertificazione
	dipendente o pensione	attestante il fatto di non essere soggetti alla
		presentazione di tale dichiarazione.
L)	Richiedenti facenti parte di:	
	1.nuclei familiari composti da persone che	Copia documenti identità delle persone superiori
	abbiano	ai 65 anni o certificato di inabilità lavorativa
	superato i 65 anni di età o inabili al lavoro o minori	rilasciato dalla ASL nel caso inabili al lavoro di
	di età	età inferiori a 65 anni o autocertificazioni ai sensi
		del DPR 445/2000 in caso di minori.
	2.nuclei familiari che si siano costituiti da non oltre	Autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 o
	tre anni o la cui costituzione è prevista entro il	dichiarazione di impegno alla costituzione del
	termine massimo di un anno e in cui nessuno dei	nucleo familiare entro un anno dalla
	due componenti la coppia abbia superato i 35 anni	presentazione della domanda, ovvero certificato
	di età	di eseguite pubblicazioni di matrimonio
	3. Nuclei familiari formati da persone sole con	Autocertificazione stato di famiglia redatta ai
	almeno un figlio convivente a carico	sensi del DPR 445/2000
	4. Nuclei familiari nei quali uno o più componenti	Copia verbale Commissione Medica ASL
	presentino una diminuzione permanente della	
	capacità lavorativa	
	5. Nuclei familiari composti da profughi cittadini	Copia della specifica documentazione rilasciata
	italiani	dalla Prefettura
	6. Nuclei familiari con un numero di figli superiore	Autocertificazione stato di famiglia redatta ai
	a due	sensi del DPR 445/2000
	7. Nuclei familiari composti da un solo individuo	Autocertificazione stato di famiglia redatta ai
	maggiore di età	sensi del DPR 445/2000

Rimane fermo quanto stabilito dal D.P.R. del 28.12.2000 n.445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" in merito a false dichiarazioni.

# 5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OPPOSIZIONI ALL'ATTRIBUZIONE PROVVISORIA DEI PUNTEGGI.

Qualora il richiedente riscontrasse errori nel punteggio attribuito nella graduatoria provvisoria pubblicata, potrà, entro trenta giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione del punteggio attribuito, presentare opposizione all'Area Economico Finanziaria e Risorse Tributarie – servizio Patrimonio, a cui è affidata l'istruttoria delle domande.

Le domande saranno inoltrate alla competente Commissione, corredate dalle relative eventuali opposizioni e dai punteggi provvisoriamente attribuiti dal responsabile dell'istruttoria.

#### 6. INFORMAZIONI CONCLUSIVE.

Il presente Bando non ha termini di chiusura. Dalla data della sua pubblicazione gli interessati potranno presentare la domanda di inserimento nella graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione id alloggi E.R.P.

L'inserimento in graduatoria ovvero l'aggiornamento della stessa avverranno in seguito alla valutazione definitiva dell'apposita commissione entro il 31 maggio per le domande pervenute entro il 31 dicembre precedente ed entro il 30 novembre per le domande pervenute entro il 30 giugno precedente.

La graduatoria aggiornata sarà trasmessa dalla Commissione all'area competente per la formale adozione e verrà successivamente pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune di Bracciano fino a successiva revisione semestrale.

Sulla base della graduatoria vigente l'area competente assegnerà, con atto formale, gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili nel territorio comunale, fatti salvi i controlli per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.

In ottemperanza alle normative vigenti, potranno essere effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, mediante verifiche d'ufficio ove possibile e trasmissione della documentazione relativa ai dati fiscali alla competente Guardia di Finanza.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si farà riferimento alle vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa con particolare riguardo alla L.R. 12/1999 ed al R.R. 2/2000 e s.m. e i ed al regolamento comunale.

Informazioni sul bando o sulle graduatorie potranno essere richieste presso l'ufficio di cui al punto 1 o ai seguenti recapiti:

telefono: 0699816370

mail: patrimonio@comune.bracciano.rm.it